



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 13
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE.
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di MARZO alle ore 11.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo

- Sindaco -

Mezzanotte Mirco

Assenti i Signori:

Dorigato Alessandra

Assiste il Segretario Comunale dott. **Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 06/03/2018

OGGETTO: SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

Il Relatore comunica:

- la Giunta Provinciale con propria deliberazione n.2436 di data 9 novembre 2007 ha approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, revocando le proprie precedenti deliberazioni n. 2822/2000, n. 3616/2001 e n. 2517/2005, dando atto che i contenuti delle stesse sono ora compresi nel citato Testo Unico.
- l'articolo 21, comma19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito in legge, con modificazioni (Legge 22 dicembre 2011, n.214), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (A.E.E.G.) delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici tra le quali anche quelle in materia tariffaria.
- l'Autorità si è attivata ai fini dell'esercizio delle nuove funzioni, assumendo una deliberazione (1 marzo 2012, numero 74/2012/R/idr) avente per oggetto "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" e predisponendo un documento per la consultazione (prot.n.204/2012/R/IDR) avente ad oggetto "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici".
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 luglio 2012, in attuazione della sopra indicata normativa, ha puntualmente indicato le funzioni attribuite all'A.E.E.G.
- lo stesso Decreto contiene una disposizione di salvaguardia delle competenze provinciali, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
- la Provincia Autonoma di Trento ha rappresentato all'Autorità l'insieme delle specifiche prerogative statutarie che afferiscono la materia dei servizi idrici, evidenziando la necessità che la medesima Autorità ne tenga conto nei propri futuri provvedimenti di regolazione, in particolare la necessità di un'adeguata formula di raccordo o di salvaguardia finalizzata a disporre la non diretta applicabilità dei provvedimenti dell'Autorità con riferimento alla Provincia autonoma di Trento e agli enti locali del territorio trentino, ferma restando la disponibilità all'invio delle informazioni e dei dati che l'Autorità stessa valuterà opportuno acquisire.
- la Provincia conseguentemente è intervenuta legislativamente modificando l'art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 ed attribuendo alla Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura, facendo salva la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto esercitata fino alla data di entrata in vigore della norma provinciale (articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2012, n.17).
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2013 nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto legittime le norme provinciali che definiscono i criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi idrici.

- il vigente modello tariffario, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale n.2436 di data 9 novembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008:
 - ✓ si ispira ai principi di: tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi, economicità di gestione, ovvero perseguimento del pareggio tra i costi e ricavi, salvaguardia dell'ambiente dagli inquinamenti applicando il principio "chi inquina paga".
 - ✓ prevede la redazione del piano dei costi, con suddivisione dei costi stessi in fissi (in quanto sostenuti, anche in assenza di erogazione di acqua, per la sola ragione di rendere possibile ai cittadini l'utilizzazione del servizio) e variabili, in considerazione del fatto che, nella gestione del servizio, esistono costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture idriche che sono indipendenti dalla quantità di acqua consumata.
- la politica tariffaria del Comune, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali (art.9 della L.P. 15 novembre 1993 e ss.mm.) e negli strumenti di programmazione della Provincia, si ispira all'obiettivo della copertura del costo dei servizi;

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- i prospetti acclusi individuati dalle tabelle n. 1 - imputazione delle spese per il personale e n. 1A dettaglio analitico delle spese per il personale, n. 2 valutazione del patrimonio impiantistico (art.72 D.Lgs.n.77/95) e del relativo ammortamento, e n. 3-spese diverse previsti per l'anno 2018 e predisposti dal Servizio Finanziario (allegato A).
- il piano dei costi fissi e variabili con il calcolo della quota fissa delle utenze civili e della quota variabile delle utenze civili e produttive con l'imputazione dei relativi costi effettuata dal Servizio Finanziario, integrato dalla Gestione Associata-Servizio Entrate con i dati relativi al numero e tipologia di utenze e ai metri cubi d'acqua soggetta al canone risultanti dall'ultimo anno fatturato inerente ai consumi dell'anno 2016 (allegato B).

Esaminata la proposta tariffaria che, in linea con la normativa provinciale, prevede la copertura integrale del costo del servizio e il rispetto del limite posto dalla PAT della percentuale dei costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa (pari al 35%).

Ritenuto di perseguire l'integrale copertura dei costi del servizio fognatura.

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali.
- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

- l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita *“Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*
 - ✓ *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia.*
 - ✓ *ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”.*
- con il Protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10.11.2017, la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di posticipare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 e dei documenti allegati, fissandolo in conformità all'eventuale proroga prevista dalla normativa nazionale e comunque non oltre il 31.03.2018.

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii. in quanto il presente provvedimento deve essere adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 2 dell'11/02/2002, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria.
- da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.

A seguito di distinte votazioni:

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il piano dei costi complessivi di gestione del servizio fognatura pari ad € 7.129,00, di cui € 3.837,00 quali costi fissi ed € 3.292,00 quali costi variabili in base ai dati contabili predisposti dal Servizio Finanziario (Allegato A), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di determinare, per l'anno 2018, la tariffa fissa del servizio di raccolta ed allontanamento delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili nella misura risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, pari ad € 6,93 e la tariffa variabile del medesimo servizio analogamente risultante dall'allegato innanzi citato nella misura di € 0,2946 il mc.
3. di determinare, per l'anno 2018, la tariffa del coefficiente "f", necessario per la determinazione della tariffa di raccolta e allontanamento delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi aventi recapito nella fognatura comunale nella misura identica alla tariffa variabile delle utenze civili, dando atto che a tutto il 2017 non risulta alcun insediamento produttivo di allacciato alla pubblica fognatura.
4. di fissare la decorrenza delle tariffe sopra indicate, soggette a IVA nella misura vigente, dal 1° gennaio 2018.
5. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici competenti per i conseguenti provvedimenti di competenza.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa espresse.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **08/03/2018** al **18/03/2018** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.